

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 849 del 07/08/2018

Oggetto:	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE EUSOFT.LAB LIMS. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL DLGS 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

PREMESSO

CHE l'Arta ha in dotazione dal 2007 il software Lims per la gestione delle attività di laboratorio, creato e fornito dalla ditta Eusoft;

CHE con richiesta del Rup prot.24128 del 06.06.2017 (allegata), è stato richiesto di provvedere a predisporre l'affidamento della manutenzione e assistenza per un anno del software di laboratorio Lims Eusoft.lab, con le caratteristiche riportate nell'allegato disciplinare;

CHE, da verifiche effettuate, la manutenzione del software Lims non è presente sulle convenzioni Consip perché la Convenzione SGM servizi di gestione e manutenzione Lotto 5 è scaduta in data 11.01.2018 e, comunque, forniva servizi di assistenza tecnica e manutenzione su sistemi operativi e software d'ufficio standardizzati (Microsoft Office) mentre il software Lims dell'Arta è un software creato specificamente per l'Arta(come da stampa agli atti);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 “*sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*”;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che “*Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*”;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui “*Le*



amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

TENUTO CONTO che il Dirigente della Sezione Digitalizzazione con nota prot. 17151 del 21.12.2016 ha specificato che la manutenzione del software Lims costituisce una fornitura complementare rispetto a quella già esistente;

CHE, in ragione della esclusività dichiarata dalla ditta Eusoft per i servizi professionali di assistenza e manutenzione (come da dichiarazione allegata alla suddetta nota prot. 24128/2016), il Rup della ha proposto l'affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta Eusoft, creatrice del software i

CHE la manutenzione del software Lims richiesto dal Dirigente della Sezione Digitalizzazione è necessaria e urgente, come specificato dallo stesso Rup nella nota 29254/2018;

CHE il servizio in oggetto costa delle seguenti prestazioni: manutenzione e l'assistenza dell'Software **EuSoft®.Lab LIMS (versioni 6 e 10)** e dei relativi moduli, standard e/o sviluppati ad hoc, installati ed in uso presso il Cliente in particolare

1. MANUTENZIONE SOFTWARE.

1.1. Per manutenzione software si intende l'aggiornamento per effetto di correzioni apportate al Software **EuSoft®.Lab LIMS** e ai relativi moduli standard e/o sviluppati ad hoc, installati ed in uso presso il Cliente, nonché per effetto di migliorie apportate allo stesso. Le migliorie sono tutte quelle modifiche tese a migliorare le prestazioni delle funzioni previste. Non costituiscono miglioria, le versioni con architettura informatica diversa da quella esistente (p.e.: nuovo database, nuovo sistema operativo server, nuovo application server).

1.2. Gli aggiornamenti alla procedura **EuSoft®.Lab LIMS** e dei moduli in uso presso il Cliente, che si rendessero necessari per effetto di disposizioni di legge o per correzione di anomalie, purché richiesti dal Cliente, saranno gratuitamente forniti.

1.3. L'installazione, in ambiente di test e/o produzione, degli aggiornamenti di cui al punto 1.1 e 1.2, sarà a carico del Cliente.

2. ASSISTENZA SOFTWARE.



2.1. Per assistenza tecnica si intende il supporto e l'aiuto tecnico che la Società dovrà fornire sul Software **EuSoft®.Lab LIMS** e sui relativi moduli standard e/o sviluppati ad hoc, installati ed in uso presso il Cliente

2.2. L'assistenza tecnica potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: mediante collegamento remoto via Internet, telefonicamente, mediante posta elettronica (e-mail), presso la Società o presso il Cliente (in quest'ultimo caso verranno concordati con il Cliente, gli eventuali costi di trasferta).

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando può essere utilizzata: b)quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:....2)la concorrenza è assente per motivi tecnici3)la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale....Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.La procedura è inoltre consentita nei casi seguenti:....b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate...all'ampliamento di forniture esistenti qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti....”*;

VISTA la succitata nota del Dirigente della Sezione Digitalizzazione prot. 17151/2.2016 in cui si dichiara la fornitura in oggetto complementare rispetto a quella già esistente del software;

VISTA la dichiarazione della ditta Eusoft (allegata alla nota a) relativa all'esclusività e infungibilità dei servizi professionali di assistenza e manutenzione per il prodotto Eusoft.Lab Lims;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

VISTO il Bando Servizi - servizi per l'information & communication technology del MePa ;



VISTA la valutazione positiva espressa dal RUP sul fornitore Eusoft e la richiesta di affidamento diretto avente ad oggetto la manutenzione e assistenza del software Eusoft.Lab;

VISTO l' "Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse" , pubblicato sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 21.06.2018 ore 12:00;

CONSIDERATO che alla data suddetta di scadenza dell'avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell'avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell'azienda);

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza per un anno del software di gestione delle attività di laboratorio "Eusoft.Lab LIMS 6.0", nei termini di cui all'art.63 comm2 e 3 del D.Lgs.50/2016, mediante Trattativa Diretta sul portale Acquisti in Rete, alla ditta Eusoft, abilitata al Bando del Mepa

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 15.000,00 + IVA come da nota del Rup prot. 33516 del 3.08.2018;

CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr Marco De Berardis;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 28/06/2018 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 di ARTA Abruzzo;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce "*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....*";

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente necessaria garantire la continuità dell'attività istituzionale dell'Arta;

RITENUTO di impegnare la somma pari a € 18.300,00 Iva inclusa sul capitolo 01.03.1.03.450.0 denominato "Assistenza software" del bilancio finanziario 2018-2019 che presenta sufficiente capienza;



DETERMINA

1. **di indire**, per le motivazioni espresse in premessa, per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione della durata di anni 1 del software Eusoft. Lab Lims, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa Diretta, rivolta a un unico operatore economico, la ditta Eusoft srl
2. **di quantificare** il valore dell'appalto in € 18.300,00 iva inclusa.
3. **di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il dr. Marco De Berardis.
4. **di impegnare** la somma pari a €18.300,00 Iva inclusa capitolo 01.03.1.03.450.0 denominato " Assistenza software" del bilancio finanziario 2018 -2019 che presenta sufficiente capienza – cig 75916782DF;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

Data, 07/08/2018

Il Direttore Amministrativo
CACCIAGRANO MARCO / INFOCERT SPA

